

UNIONE DI COMUNI APPENNINO PISTOIESE

(Abetone, Cutigliano, Piteglio, Sambuca P.se, San Marcello P.se)

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 1 DEL 01/03/2016

OGGETTO: Adesione partenariato del GAL

L'anno DUEMILASEDICÌ e questo giorno UNO del mese di MARZO alle ore 21.15 presso la sala consiliare del palazzo comunale di San Marcello Pistoiese, si è riunito il Consiglio dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, in sessione STRAORDINARIA ed in PRIMA convocazione, sotto la presidenza del Sig. CORMIO SILVIA MARIA nella sua qualita' di PRESIDENTE.

All'appello risultano presenti n. 11 consiglieri ed assenti, sebbene debitamente convocati, n. 4, come segue:

Nominativo Consigliere Stato

MARMO LUCA	Pres.
BALDASSARRI LUIGI	Pres.
GAGGINI CLAUDIO	Pres.
DANTI GIAMPIERO	Ass.
BALLANTINI FRANCO	Ass.
FABBRI GIORGIO	Pres.
BRACCESI TOMMASO	Pres.
CECCARELLI MARCO	Pres.

Nominativo Consigliere Stato


FERRARI MARCO	Pres.
MICHELETTI FABIO	Pres.
TADDEI CHRISTIAN	Pres.
FRONTI KELLY MARIA	Pres.
CORMIO SILVIA MARIA	Pres.
FINI GABRIO	Ass.
MONTAGNA GIUSEPPE	Ass.

Assiste il Segretario provvisorio dell'Unione DOTT. PETRI MARCO il quale provvede alla redazione del presente verbale


IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e designa quali scrutatori i Sigg. - - - ed il Consiglio passa alla discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno adottando la seguente deliberazione

Il Presidente



Il Segretario



Pagina 1

Si dà atto che alle ore 21,20 entra il consigliere Gabrio Fini che partecipa pertanto alla discussione e alla votazione ed i presenti passano da 11 a 12.

IL CONSIGLIO

Visto il PSR 2014-2020 Regione Toscana approvato con decisione della Commissione Europea n. 3507 del 26 maggio 2015;

Vista la scheda di Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo locale LEADER";

Visto il Paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali..." relativo alle "aree Leader in Toscana 2014-2020" che comprende tutti i comuni della Provincia di Lucca e Provincia di Pistoia, interessati dalla passata programmazione PSR 2007-2013 già oggetto della Strategia Integrata di Sviluppo Locale del GAL Garfagnana Ambiente e Sviluppo;

Vista la scheda di sottomisura 19.1 "Sostegno alla progettazione della Strategia di Sviluppo locale", 19.2 "Attuazione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale", 19.3 "Preparazione e attuazione della attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale" e 19.4 "Sostegno per le spese di gestione e di animazione";

Preso atto della messa in liquidazione della società Garfagnana Ambiente e Sviluppo che rende nei fatti non idonea la suddetta società alla partecipazione al futuro bando relativo alla Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo locale LEADER" per il riconoscimento come Gal e presentazione della Strategia di Sviluppo Locale;

Vista la Manifestazione di interesse per la candidatura quale Area sperimentale per la realizzazione di un "Progetto Territorio" nell'Ambito della Strategia nazionale Aree Interne" presentata dall'Unione dei Comuni Garfagnana in qualità di soggetto coordinatore, interessante il territorio dei comuni della Provincia di Lucca e Provincia di Pistoia;

Vista la DGR n. 314 del 23 marzo 2015 che approva la graduatoria delle Manifestazione di interesse per la candidatura quale Area sperimentale per la realizzazione di un "Progetto Territorio" nell'Ambito della Strategia nazionale Aree Interne";

Considerata:

la sinergia e integrazione richiesta dalle rispettive norme e indirizzi di attuazione delle due Strategie (Aree Interne PSR Misura 19);

la quota del 1% destinata obbligatoriamente dai fondi FEASR, FESR e FES alle Strategie per le Aree Interne; la comune decorrenza dei termini utili per la presentazione delle rispettive programmazioni (Strategia per le Aree Interne e Strategia di Sviluppo Locale) e la parziale corrispondenza dei territori eligibili agli investimenti delle due Strategie;

la necessità di garantire ai territori comunali eligibili della Provincia di Lucca e Provincia di Pistoia l'accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo locale LEADER";


Considerato altresì che:

senza la costituzione di un nuovo partenariato non sarebbe possibile accedere ai finanziamenti per gli investimenti previsti nella Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo locale" LEADER PSR 2014-2020 Regione Toscana;


alcuni dei soggetti pubblici risultano già coinvolti nella Strategia per le Aree Interne della Garfagnana;

Considerate le esperienze di progettualità sovracomunale in essere sui rispettivi territori (es. progetto ARCUS Valle del Serchio, Strategia Aree Interne...);

Il Presidente



Il Segretario



Pagina 2

Considerata la presenza di Enti ed Istituzioni comuni territorialmente sovraordinate (es. Consorzio di Bonifica Toscana Nord, Parco Naturale Alpi Apuane, Parco nazionale Appennino Tosca-Emiliano,...);
Considerato l'ambito territoriale di competenza delle Associazioni di categoria corrispondente in parte e/o totalmente ai territori comunali in parola;

Considerata la corrispondenza del territorio di interesse operativo dei soggetti portatori di interessi collettivi, la corrispondenza sociale-storico-culturale delle Associazioni, la corrispondenza dell'ambito di operatività dei soggetti portatori di interessi collettivi, la corrispondenza delle attività svolte da altri soggetti con il territorio eligibile ai fini di cui sopra;

Considerato il comune interesse di tutti i soggetti richiamati per i Tematismi di cui al punto 8.2.14.3.2 della scheda di sottomisura 19.2 "Attuazione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale", per le Misure previste dal Reg. (UE) Titolo III Capo I, e per quelle già declinate nel PSR 2014-2020 Regione Toscana, attivabili a sostegno degli investimenti mediante l'accesso al bando della Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo locale LEADER PSR 2014-2020 Regione Toscana";

Visto il protocollo d'intesa per la costituzione del partenariato finalizzato alla candidatura come G.a.l. sul PSR 2014-2020 Regione Toscana, bando misura 19 "sostegno allo sviluppo locale leader" (sviluppo locale di tipo partecipativo, art. 35 reg. eu n° 1303/2013), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1);

Ritenuto di approvare che il territorio eligibile oggetto della Strategia di Sviluppo Locale che sarà presentata, corrisponda ai territori comunali di cui all'allegato n. 1, del protocollo d'intesa sopra citato;

Considerata, pertanto, l'esigenza di formalizzare l'adesione al G.A.L. attraverso la partecipazione, da parte di questo Ente, ad una costituenda Società Consortile a responsabilità limitata, non a scopo di lucro, composta dai soggetti pubblici e privati;

Accertato che la società consortile indirizza le proprie iniziative al sostegno e alla promozione e attuazione delle politiche di sviluppo rurale, svolgendo la propria attività integrata e in coerenza con gli atti di indirizzo, le programmazioni locali, regionali, nazionali e comunitarie, operando in particolare in tutti i settori che determinano e definiscono le politiche di sviluppo delle aree rurali e svantaggiate, partecipando in prima persona, promuovendo divulgando e sostenendo tutte le linee di aiuto regionali, nazionali, comunitarie e di altra origine, a favore di questi territori;

Rilevato che:

ai sensi dell'art. 3 comma 27 della l. 244/2007 in materia di capacità giuridica degli enti locali di detenere partecipazioni in società di capitali, gli oggetti delle società che possono essere detenibili sono: la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell'ente o la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell'ente stesso;


si tratta di servizi strettamente necessari al perseguimento del fine istituzionale dell'ente che debbono essere "indispensabili" allorché non reperibili sul mercato;

la partecipazione degli Enti pubblici ai Gruppi di Azione Locale, organismi pubblico-privati è prevista da un regolamento Comunitario ed è condizione per accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale rurale;


tale condizione presenta quindi i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato.

Richiamata la Legge n. 124/2015 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" la quale prevede meccanismi di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche;

Il Presidente



Il Segretario



Pagina 3

Preso atto della messa in liquidazione della società Garfagnana Ambiente e Sviluppo che rende nei fatti non idonea la suddetta società alla partecipazione al futuro bando relativo alla Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo locale LEADER" per il riconoscimento come Gal e presentazione della Strategia di Sviluppo Locale;

Richiamato l'art. 1, comma 611, della L. 190/2014, il quale impone, ad una serie di amministrazioni pubbliche, l'obbligo di attivare, a decorrere dal 1.1.2015, "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 30.12.2015";

Dato atto che l'Unione Comuni Appennino Pistoiese non ha adottato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 611 e 612 legge 190/2014) in quanto l'Unione medesima, al 31.03.2015, partecipava al capitale sociale del solo GAL Garfagnana Ambiente e Sviluppo S.c.r.l.;

Dato tuttavia atto che il processo di razionalizzazione delle partecipazioni sopra richiamate deve avvenire innanzitutto mediante l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Rilevato che la norma si riferisce alla partecipazione a società e che la definizione di "società", nell'ordinamento giuridico italiano è fornita dall'art. 2247 del codice civile ("Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica, allo scopo di dividerne gli utili"), di conseguenza, rimangono fuori dal campo di applicazione della norma tutti quei soggetti che non rientrano nella definizione di società;

Atteso che il processo di razionalizzazione deve essere implementato "anche" tenendo conto di una serie di "criteri", indicati nella lettera da a) ad f) dello stesso comma 611, ovvero:

- a) "eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili per realizzare le proprie finalità istituzionali...". In particolare, considerando anche le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 27, della L. 244/2007, il legislatore intende evitare che le indicate amministrazioni pubbliche costituiscano (o partecipino) a società aventi ad oggetto "attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Su questo tema, è evidente che la valorizzazione e lo sviluppo del territorio (o settore produttivo) di competenza, rientrano nelle finalità istituzionali dell'ente dell'Amministrazione pubblica. Occorre tuttavia definire cosa si intende con il generico termine di "indispensabile". Si ritiene che tale termine indichi l'attività (o servizio di carattere pubblico) che non può essere reperita sul mercato. Si può dunque ritenere che l'attuazione dell'approccio Leader non è materia regolata dal mercato, non solo per il fatto di derivare dall'applicazione di norme unionali, ma anche perché legata alla realizzazione di attività di interesse pubblico finalizzate alla valorizzazione e sviluppo territoriale;
- b) "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". Al di là del fatto che la composizione degli organi decisionali dei Gal deve, per regolamento, essere a maggioranza privata, questo criterio non prefigura la fuoriuscita dei rappresentanti degli enti pubblici dagli organi decisionali, ma la soppressione della stessa società. Pertanto risulta palese l'inapplicabilità di tale criterio ai Gal;
- c) "eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali...". In questo caso l'Amministrazione non detiene partecipazioni in altre società che, sul territorio di propria pertinenza, siano chiamate a svolgere attività analoghe a quelle del Gal;
- d) "aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica". In questo caso tale criterio non sembra applicabile ai Gal;
- e) "contenimento dei costi di funzionamento...". In questo caso non si mette in discussione la partecipazione dell'Amministrazione alla società, ma la sua (eventuale) diseconomicità.

DATO ATTO che nel cd. Rapporto Cottarelli è esplicitamente evocata la possibilità di mantenere una

Il Presidente

Il Segretario

Pagina 4

partecipazione in un Gal con una semplice delibera dell'Amministrazione locale e pertanto, non vi sarebbe alcun obbligo a dismettere le quote di partecipazione ai Gal, ma la scelta dipenderebbe dalla volontà dell'Amministrazione interessata;

RITENUTO altresì che la disposizione in esame non debba in alcun modo avere rilevanza per i Gal e ciò in quanto l'art. 32 del Regolamento UE 1303/2013, nel definire lo Sviluppo Locale di tipo partecipativo (par. 2) impone che questo sia "gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati...". In sostanza, prevede, quale requisito essenziale, che:

- esso sia gestito da GAL;
- i GAL siano composti da rappresentanti di interessi socio-economici locali;

tali rappresentanti siano "sia pubblici che privati".

RITENUTO pertanto che, in forza di tale norma, la presenza di enti pubblici locali all'interno dei Gruppi di Azione Locale è obbligatoria, in ragione anche del principio della gerarchia delle fonti normative, in quanto una Legge nazionale non può modificare o rendere inapplicabile un Regolamento dell'Unione e ove si volesse considerare la diretta applicabilità dell'art. 1, commi 611 - 614 e seguenti della Legge 190/2014, ne deriverebbe un'automatica inapplicabilità, sul territorio nazionale, dell'articolo 32 del regolamento UE citato;

RILEVATO altresì che, nonostante l'acquisizione di nuove partecipazioni non sia in assoluto vietata, è evidente come una tale scelta "si ponga quale fenomeno evidentemente derogatorio di quello che dovrebbe essere la linea d'azione generale delle pubbliche amministrazioni secondo le intenzioni del legislatore" (Deliberazione n. 5/2016/SRCPIE/PAR);

VERIFICATA l'indispensabilità della partecipazione societaria per il conseguimento di fini volti al sostegno e alla promozione e attuazione delle politiche di sviluppo rurale, in coerenza con gli atti di indirizzo, le programmazioni locali, regionali, nazionali e comunitarie;

RILEVATO in particolare che la società opererà in tutti i settori che determinano e definiscono le politiche di sviluppo delle aree rurali e svantaggiate, partecipando in prima persona, promuovendo divulgando e sostenendo tutte le linee di aiuto regionali, nazionali, comunitarie e di altra origine, a favore di questi territori. Nella sua missione istituzionale fa dell'approccio Leader allo sviluppo locale, un metodo per coinvolgere i partner locali nello sviluppo futuro del proprio territorio. A tale scopo sono individuati in prima istanza ma non in maniera esclusiva, per tutti i settori determinanti le dinamiche sociali, culturali e economiche delle aree rurali e marginali, i seguenti ambiti tematici:

- promuovere e sostenere iniziative per favorire il mantenimento in sede delle popolazioni locali;
- consolidare l'occupazione esistente e creare nuovi posti di lavoro e nuove imprese privilegiando potenzialità e risorse locali;
- favorire e sostenere l'attività di tutti i settori economici ed in particolare quelle che si basano sulla valorizzazione delle potenzialità endogene del territorio rappresentato dai soci;
- sostenere, preservare, promuovere e divulgare l'identità storica e socio culturale dei territori rappresentati dal corpo sociale;
- sostenere politiche e iniziative di integrazione, di inclusione e pari opportunità contro qualsiasi problematica discriminante;
- sostenere, preservare, promuovere e divulgare l'identità e le emergenze naturali e ambientali dei territori rappresentati dal corpo sociale;
- sostenere, preservare, promuovere e divulgare sistemi socio economici ecologicamente sostenibili con particolare attenzione alla riduzione delle emissioni di CO2 o di altri gas effetto serra;
- redazione e realizzazione di studi, pianificazioni programmi e progetti di fattibilità e sviluppo a sostegno dell'accesso a politiche di aiuto e di introduzione di innovazioni di processo e di prodotto;
- attivare, sostenere, promuovere qualsiasi strumento di comunicazione atto ad implementare sistemi in rete su qualsiasi mezzo cartaceo o mediale, finalizzati al trasferimento di conoscenze, formazione di reti di

Il Presidente

Il Segretario

Pagina 5

comunità, comunicazione, promozione e commercializzazione;

- favorire la diffusione di innovazione in tutti i settori;

- attivare, sostenere, promuovere sviluppare un sistema integrato di informazioni e di scambi e sinergie tra i soggetti operanti nelle aree rurali e marginali della Stato italiano, dell'Unione Europea, di paesi candidati all'ingresso nell'Unione e in paesi terzi extracomunitari purché riconosciuti dallo Stato Italiano e dall'Unione Europea, in collegamento con la Rete Rurale Nazionale, Comunitaria e qualsiasi altra Istituzione con finalità statutarie condivisibili.

- attivare, sostenere, promuovere tutte le iniziative atte a diffondere i principi e i fondamenti dell'Unione Europea e la coscienza di cittadino dell'Unione Europea.

RITENUTO indispensabile ricorrere all'utilizzo della forma giuridica "società" rispetto ad altri strumenti disponibili, e segnatamente di ricorrere all'ipotesi di partecipazione ad una società consortile in quanto ritenuta la modalità migliore in grado di garantire efficienza, economicità e significatività della partecipazione, VISTO lo schema di Statuto della costituenda Società Consortile, composto da n. 26 (ventisei) articoli, che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale (all.2);

RAVVISATA la necessità di aderire al nuovo Bando attraverso la partecipazione alla costituenda Società Consortile a responsabilità limitata, non a scopo di lucro, denominata "MontagnaAppennino soc. Consortile ri", abbreviabile in "MontagnaAppenninoS.c.r.l.";

RICONOSCIUTO utile ed opportuno aderire al partenariato del costituendo G.A.L. al fine di contribuire all'implementazione ed attuazione di una politica di sviluppo integrato del territorio;

DATO infine atto che:

- con deliberazione del Consiglio dell'Unione num. 8 del 09/04/2015 è stato approvato il Bilancio di Previsione Annuale dell'esercizio 2015, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio di Previsione Pluriennale 2015-2017;

- che con Decreto del Ministero dell'Interno del 28,10,2015, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato differito al 31,03,2016;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 10/12/2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 14/01/2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2016/2018;

VISTO l'allegato parere favorevole del Revisore dei conti espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

VISTO il parere favorevole reso dal responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 c.1° D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Vista la legge 190/2014 e s.m.i.;

Vista la legge 208/2015 e s.m.i.;

Visto il codice civile

Con la seguente votazione:

votanti: 12

favorevoli: 8

contrari: 2 (Fabbri, Ferrari)

astenuti: 2 (gaggioli, Fronti)

Il Presidente

Il Segretario

Pagina 6

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare e fare proprio il protocollo d'intesa per la costituzione del partenariato finalizzato alla candidatura come G.a.l. sul PSR 2014-2020 Regione Toscana, bando misura 19 "sostegno allo sviluppo locale leader" (sviluppo locale di tipo partecipativo, art. 35 reg. eu n.1303/2013), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1);
3. Di aderire al partenariato del G.A.L. "MontagnaAppenino" e di partecipare alla costituzione della Società Consortile a responsabilità limitata, non a scopo di lucro, denominata "MontagnaAppenino soc. consortile r.l.", abbreviabile in "MontagnaAppenino S.c.r.l.", con sede legale in Castelnuovo di Garfagnana (LU) con capitale sociale pari ad Euro 9.000,00 (Euro novemila/00) per lo svolgimento delle attività connesse al sostegno e alla promozione e attuazione delle politiche di sviluppo rurale;
4. Di approvare l'allegato schema di Statuto sociale della costituenda Società Consortile, composto da n. 26 (ventisei) articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 2);
5. Di obbligarsi a sottoscrivere e versare la quota di partecipazione al capitale sociale della costituenda Società Consortile a.r.l. pari ad Euro 9.000,00 (Euro novemila/00);
6. Di demandare al Responsabile del Settore Economico-Finanziario l'adozione della dovuta determina di impegno e di liquidazione della succitata quota di partecipazione;
7. Di autorizzare il Presidente dell'Unione alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e di tutti gli atti inerenti la Società Consortile a.r.l. e alla medesima connessi e consequenziali.
8. Di riservarsi di fornire ulteriori e specifici indirizzi nonché di adottare successivamente ulteriori provvedimenti in attuazione della normativa dettata dalla l.190/2014, dalla l. 124/2015 e dai relativi decreti attuativi in corso di emanazione e comunque qualora dovessero consolidarsi orientamenti della giurisprudenza contabile e di legittimità contrari rispetto a quanto stabilito col presente atto";
9. Di dichiarare, con separata votazione unanime, stante l'urgenza, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

IL PRESIDENTE
CORMIO SILVIA MARIA

IL SEGRETARIO
DOTT. PETRI MARCO

Il Presidente

Il Segretario

Pagina 7

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, il 03-03-2016
ove rimarrà per 15 giorni consecutivi e diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dall'affissione stessa.

San Marcello Pistoiese, il 03-03-2016

Il Segretario

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' E TRASMISSIONE DELIBERA

- Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo pretorio in data _____
- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge
- Trasmessa ai Responsabili di Area

San Marcello Pistoiese, il 03-03-2016

Il Segretario

Il Presidente

Il Segretario

Pagina 8